

## ALLEGATO A

Regolamento speciale del Corpo di Polizia locale di Trento-Monte Bondone

### **Testo modifiche**

(come emendato dal Consiglio comunale nell'adunanza del 2 dicembre 2020)

*Art. 1*

*Modifica dell'art. 80 del regolamento speciale del Corpo di Polizia locale di Trento-Monte  
Bondone*

1. All'articolo 80 del regolamento speciale del Corpo di Polizia locale di Trento-Monte Bondone le parole «L'allegato "A" è parte integrante» sono sostituite con le seguenti parole: «Gli allegati "A" e "B" sono parte integrante».

*Art. 2*

*Disciplina delle Unità cinofile*

1. Dopo l'allegato A del regolamento speciale del Corpo di Polizia locale di Trento-Monte Bondone è aggiunto il seguente allegato:

«

**ALLEGATO B**

**DISCIPLINA DELLE UNITÀ CINOFILIE**

*Art. 1*

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «conduttore cinofilo», l'operatore di polizia locale, di norma appartenente alla categoria C, appositamente formato e qualificato, per condurre in servizio un cane;
- b) «unità cinofila», il binomio composto da un conduttore cinofilo ed un cane addestrato per svolgere compiti di supporto ai servizi d'istituto;
- c) «capo nucleo», la persona – cat. C evoluto – che assiste dal punto di vista tecnico il Comandante nella gestione operativa delle unità cinofile;
- d) «tutor cinofilo», il conduttore cinofilo, con almeno tre anni di esperienza nella specializzazione, che ha il compito di affiancare e di guidare gli allievi conduttori nel loro percorso formativo.

*Art. 2*

*Nucleo cinofilo*

1. Il Nucleo cinofilo è formato da personale scelto su base volontaria tra i componenti il Corpo della Polizia locale, affiancato da cani appositamente scelti ed addestrati.
2. Il Nucleo cinofilo dipende organicamente dalla struttura individuata dal Comandante.
3. A capo dell'unità organizzativa semplice vi è la figura tecnica del capo nucleo, in grado di garantire un impiego corretto delle unità sotto il profilo tecnico.

### *Art. 3*

#### *Conduttori cinofili*

1. L'operatore di polizia locale acquisisce la qualifica di operatore cinofilo al termine di un percorso formativo e con il superamento di apposito esame teorico-pratico.
2. All'atto della domanda, gli aspiranti conduttori cinofili possiedono i seguenti requisiti:
  - a) almeno un anno di servizio nella polizia locale, anche presso altri Corpi o servizi, con il profilo professionale di agente categoria C;
  - b) attitudine caratteriale, con particolare riguardo allo spirito d'iniziativa, all'autonomia di gestione, alla disciplina, alla pazienza, alla fermezza, alla perseveranza ed all'amore ed al rispetto verso gli animali;
  - c) assenza di allergie dovute al contatto con l'animale;
  - d) idoneità fisica e sanitaria alla pratica sportiva non agonistica degli sport, di cui alla tabella B del decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982.
3. All'atto della domanda, gli aspiranti conduttori cinofili sottoscrivono una dichiarazione di disponibilità a:
  - a) seguire un corso di formazione propedeutico all'attività di conduttore cinofilo;
  - b) detenere presso la propria abitazione il cane assegnato;
  - c) prestare servizio con il cane assegnato al seguito. Nel caso il cane sia indisposto l'assenza dell'ausiliario andrà giustificata con apposito certificato medico del veterinario;
  - d) prestare servizio con il cane assegnato per un periodo minimo di cinque anni, fatte salve la perdita dell'idoneità al servizio specifico o cause di forza maggiore.
4. Gli aspiranti conduttori sono sottoposti ad una selezione che può comprendere delle prove di efficienza fisica per l'ammissione al corso di formazione.
5. Al termine del corso conduttore e cane sono sottoposti ad una prova di validazione.
6. Il conduttore deve:
  - a) detenere il cane presso la propria abitazione, fatta salva eventuale deroga eccezionalmente al Comandante;
  - b) prendere servizio con il cane assegnato al seguito, salvo diverso ordine scritto;

- c) assicurare la perfetta igiene del cane;
- d) garantire il benessere del cane;
- e) vigilare attentamente alla sua salute, riferendo tempestivamente al veterinario ogni sospetto di malessere;
- f) mantenere il cane nella migliore forma psico-fisica ed addestrativa;
- g) informare tempestivamente i superiori gerarchici in caso di inefficienza dell'unità, sia per motivi sanitari che addestrativi;
- h) collaborare con gli altri conduttori nell'addestramento dei loro cani, svolgendo anche la funzione di figurante.

#### *Art. 4*

##### *Cani*

1. I cani impiegati nelle unità cinofile sono di proprietà dell'Amministrazione.
2. Qualora il conduttore si trovasse in una situazione di impossibilità a proseguire il servizio cinofilo, per pensionamento, cambio di profilo professionale, dimissioni o licenziamento o altra causa, dovrà restituire l'animale di proprietà dell'amministrazione. Il cane potrà essere ceduto all'interessato a discrezione del Comandante previo accordo tra le parti ed un indennizzo pari al valore dell'acquisto dell'animale.
3. Il Comandante, supportato da persona esperta in materia, può disporre il divieto di utilizzo del cane non più idoneo al servizio. Il cane riformato su accordo delle parti potrà essere ceduto all'interessato alle condizioni previste dal comma 2 del presente articolo.
4. Se il conduttore non accetta l'accordo, il Comandante può disporre la cessione del cane riformato ad un soggetto privato o pubblico.
5. Qualora il cane si trovi in condizioni di salute molto precarie, su proposta del veterinario può disporre la soppressione dell'animale.
6. Qualora il conduttore rimanga assente per periodi prolungati, può chiedere al Comandante che il cane venga custodito presso un pensionato per cani. Se tale assenza si prolunga in un lasso di tempo tale da pregiudicare l'operatività dell'animale, il Comandante può chiedere che venga restituito per l'assegnazione ad altro agente che verrà opportunamente formato come conduttore.
7. In caso di decesso del cane il conduttore dovrà riferire al Comandante l'accaduto con apposita relazione, con allegata certificazione veterinaria, che attesti le cause della morte.

## *Art. 5*

### *Impiego delle unità cinofile*

1. Le unità cinofile sono utilizzate nel controllo di aree verdi, nel pattugliamento di zone particolarmente sensibili sotto l'aspetto della sicurezza urbana, anche nel pattugliamento automontato e appiedato, in servizi coordinati serali e notturni effettuati nelle zone maggiormente interessate da fenomeni a larga concentrazione ed aggregazione che possono generare disordine urbano, nonché in tutti i servizi istituzionali in cui la presenza dei cani può meglio garantire la sicurezza degli agenti operanti ed il successo delle operazioni. La valorizzazione di tale unità all'interno delle scuole in ottica di formazione e prevenzione della diffusione delle droghe e devianze sociali.
2. Le unità cinofile sono impiegate nel rispetto delle procedure operative approvate dal Comandante.
3. Il conduttore, quale titolare di specifica preparazione tecnica, è l'unico soggetto che può decidere se impiegare o meno il cane nello specifico intervento, fatta ovviamente salva ogni valutazione a posteriori.

## *Art. 6*

### *Assistenza veterinaria*

1. L'assistenza veterinaria è assicurata da un centro veterinario individuato dal Comandante.
2. In caso di urgenze il conduttore è autorizzato a richiedere le cure del veterinario più vicino o più prontamente disponibile.
3. Il veterinario può proporre la sospensione temporanea o definitiva dell'impiego operativo del cane e, in caso di non temporanea idoneità al servizio per motivi sanitari, il cane non può essere nuovamente impiegato senza espressa nulla osta veterinario.
4. Qualora il veterinario riscontri a carico del cane delle patologie tali da richiedere interventi veterinari che vanno oltre l'ordinario e che richiedono un impegno finanziario oltre i 1.000,00 euro, formulerà una proposta corredata dalla diagnosi e dalle cure proposte. La documentazione con il relativo preventivo verrà posta dal conduttore all'attenzione del Comandante che valuterà se eseguire l'intervento veterinario impegnando la relativa spesa, oppure riformare il cane. Sono comunque garantiti tutti i trattamenti veterinari salvavita.

## *Art. 7*

### *Mantenimento dei cani*

1. Le spese per il mantenimento dei cani riguarda, assistenza veterinaria inclusa, sono a totale carico dell'Amministrazione comunale.
2. Al conduttore che porta in servizio il cane con propri idonei mezzi e che lo detiene presso la propria abitazione spetta un rimborso spese annuo fissato con determinazione del Comandante, commisurato ad undici mesi di lavoro. L'importo è ridotto se il conduttore usa, per il trasporto, mezzi non propri. Il rimborso è erogato a rate mensili posticipate. La misura del rimborso è rivalutata periodicamente con determinazione del Comandante.
3. In caso di prolungata assenza del servizio del conduttore, oltre al mese convenzionale, causa malattia, aspettativa, infortunio, congedo, il rimborso è erogato proporzionalmente alla durata dell'attività resa, con le modalità stabilite dal Comandante.
4. L'Amministrazione comunale si assicura, con spese integralmente a proprio carico, contro i danni che possano essere cagionati dal cane a terzi. La copertura deve operare durante tutto l'orario giornaliero e senza limitazione territoriale, indipendentemente che il cane sia impiegato in servizio o meno.

## *Art. 8*

### *Formazione e vigilanza*

1. Il Comandante determina le modalità per:
  - a) formare ed addestrare i conduttori ed i cani, nonché il personale destinato ad operare congiuntamente alle unità cinofile;
  - b) vigilare sull'idoneità delle condizioni di mantenimento e di addestramento del cane e sull'adeguatezza del rapporto instauratosi tra conduttore e animale.
2. Le attività di cui al precedente comma possono essere attribuite a strutture interne al Corpo o a soggetti esterni, in possesso di adeguata esperienza e qualificazione.»